

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 7-1553

Avvio trattativa con Merrill Lynch in attuazione dell'accordo transattivo di cui alla DGR 36 - 5975 del 17/06/2013. Spesa massima presunta Euro 340.000 o.f.c. cap 135611/2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il comma 7, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, in base al quale le regioni possono richiedere al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze la ristrutturazione dei debiti al fine del riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi come sottostante di operazioni in strumenti derivati;

vista la determina dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie n. 87 del 20 giugno 2013, con la quale veniva conferito all'Avv. Tommaso Iaquina del Foro di Milano un incarico per la negoziazione con la controparte bancaria dei profili connessi alla transazione delle vertenze scaturire dalla conclusione del contratto derivato con Merrill Lynch.

Premesso che:

- in data 21 giugno 2013 è stato sottoscritto un accordo transattivo con Merrill Lynch International che prevede, per la Regione, la possibilità di incassare ulteriori somme a fronte di garanzie reali prestate alla controparte bancaria, avuto riguardo all'esposizione di quest'ultima nei confronti della Regione stessa in ragione del contratto derivato in essere;

- la Regione Piemonte, con nota al Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 7556/PRE del 13 giugno 2014, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, ha chiesto l'attivazione delle procedure di ristrutturazione del debito;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto del 10 luglio 2014, ha ammesso la Regione Piemonte alle operazioni di ristrutturazione del debito;

- ai sensi del comma 8, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, le operazioni connesse al riacquisto delle obbligazioni debbono avvenire per il tramite di uno o più intermediari finanziari, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- qualora i titoli oggetto di riacquisto ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la Regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. In aggiunta, qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la Regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi;

- a seguito della ristrutturazione, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante, a decorrere dalla data di ristrutturazione e che il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito (BTP 12 anni).

Considerato altresì che:

- l'iter previsto dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni nella l. 23 giugno 2014 n. 89, non si è ancora concluso, tant'è che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in G.U. 29/12/2014, n.300, SO n.99) ha disposto, con l'art. 1, comma 700, la modifica dell'art. 45, comma 2, prevedendo che “per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale”;

- la valutazione dei derivati è rimessa secondo la normativa contenuta nell'art. 45 del predetto d.l. n. 66 alle Regioni, che devono però effettuarla sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, il cui esito non è stato ancora definito per nessuna delle cinque Regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia) che hanno richiesto la ristrutturazione di operazioni di indebitamento derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari;

- il riacquisto dei titoli obbligazionari (buy back) di tipo bullet non è stato ancora perfezionato per nessuna delle Regioni coinvolte;

- per gli effetti dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 si sarebbe potuto raggiungere la chiusura anticipata - parziale o totale - degli strumenti derivati, rendendo inutile ed impraticabile quanto sottoscritto nell'accordo transattivo con Merrill Lynch International, ove si prevedeva la possibilità di incassare ulteriori somme a fronte di garanzie reali prestate alla controparte bancaria, avuto riguardo all'esposizione di quest'ultima nei confronti della Regione stessa ed in ragione del contratto derivato in essere;

- l'imminente scadenza del termine entro il quale le parti (Regione Piemonte e Merrill Lynch) si sono reciprocamente concesse di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo, richiede l'urgente attivazione di una trattativa, onde non pregiudicare il conseguimento di un potenziale beneficio economico immediato per l'Ente.

Ritenuto di:

- dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di avviare la trattativa e di sottoporre alla Giunta l'approvazione definitiva dell'accordo, di cui certificherà la convenienza per l'Amministrazione;

- dare atto che la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio potrà avvalersi del supporto specialistico del consulente già incaricato, rinegoziando le condizioni dell'incarico, stante il lasso di tempo intercorso, ivi compreso l'onorario richiesto, nell'interesse dell'Amministrazione;

- dare atto che la spesa afferente all'incarico, non potrà essere superiore a Euro 340.000 o.f.c e sarà impegnata sul cap. 135611/2015;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per quanto in premessa indicato:

- di dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di avviare la trattativa e di sottoporre alla Giunta l'approvazione definitiva dell'accordo, di cui certificherà la convenienza per l'Amministrazione;

- di dare atto che la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio potrà avvalersi del supporto specialistico del consulente già incaricato, rinegoziando le condizioni dell'incarico, stante il lasso di tempo intercorso, ivi compreso l'onorario richiesto, nell'interesse dell'Amministrazione;

- di dare atto che la spesa afferente all'incarico, non potrà essere superiore a Euro 340.000 o.f.c e sarà impegnata sul cap. 135611/2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)